

1  
2016

CENTRO  
STUDI EPPI

SOCIETÀ TRA  
PROFESSIONISTI  
(STP) E SOCIETÀ DI  
INGEGNERIA



ENTE DI PREVIDENZA  
DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI  
INDUSTRIALI LAUREATI



## LE NOVITÀ REGOLAMENTARI

Il 5 novembre 2015 i Ministeri Vigilanti hanno [approvato le delibere](#) 33 e 34 del Consiglio di Indirizzo Generale con le quali si è dissolto qualsiasi dubbio sull'obbligatorietà del versamento contributivo nell'ipotesi di partecipazione a società tra professionisti, fissando – al contempo – anche i principi per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo della contribuzione soggettiva ed integrativa dovuta. Le novità regolamentari riguardano anche l'individuazione della base imponibile a seguito di partecipazione a società di ingegneria.

Prima di entrare nel dettaglio delle norme regolamentari, è opportuno richiamare l'attenzione sui principi legislativi che disciplinano l'esercizio della libera professione in forma societaria. La norma di riferimento è l'articolo [90, comma 2, del decreto legislativo 163/2006](#) che ha integralmente recepito l'articolo [17, comma 6, della legge 109/1994](#) (legge Merloni) e le sue successive modificazioni ed integrazioni. Cosa prevede la norma richiamata? <<Si intendono per **società di professionisti** le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III, e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che **eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o**

**direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.** I soci delle società agli effetti previdenziali **sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata** ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.1815. Ai corrispettivi delle società **si applica il contributo integrativo** previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. **Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statuari e regolamenti vigenti.>>**

Le **società di ingegneria** sono, invece, << le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. **Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statuari e regolamenti vigenti.>>.**

La differenza principale tra i due istituti sopra richiamati è che mentre le società tra professionisti (in seguito denominate con la sigla StP) sono

costituite secondo il modello delle società di persone o cooperative, quelle di ingegneria sono costituite secondo il modello delle società di capitali o cooperative con l'eccezione, in quest'ultimo caso, che ne possono far parte anche soci non iscritti ad alcun albo professionale.



## LA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Di seguito illustreremo i principi cardine delle Stp, disaminando il nuovo Regolamento in materia di società tra professionisti previsto dal [Decreto Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34](#) (emanato in attuazione dell'articolo [10 della legge 183/2011](#)).

Il Regolamento individua due tipologie societarie di società e precisamente:

- le **società tra professionisti o società professionale**, costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e aventi ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
- le **società multidisciplinare**, costituite per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Come previsto dall'art. 10, comma 4 della legge n. 183/2011, possono assumere la qualifica di **società**

**tra professionisti** quelle il cui atto costitutivo preveda:

- a) l'**esercizio in via esclusiva** dell'attività professionale da parte dei soci. Il comma 6 della legge 183/2011, così come richiamato dall'articolo 6 del DM 34/2013 prevede sia per i soci professionisti che di capitale, a meno di interpretazioni di natura differente, l'incompatibilità a partecipare a più società (sia professionali che multidisciplinari).
- b) l'**ammissione in qualità di soci dei soli professionisti** iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, **ovvero soggetti non professionisti** soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. La norma prevede l'internazionalizzazione delle società estendendo la partecipazione ai cittadini UE;
- c) criteri e modalità affinché l'**esecuzione dell'incarico professionale** conferito alla società sia **eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta**; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- d) le **modalità di esclusione dalla società** del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

**La denominazione sociale deve sempre contenere l'indicazione di società tra professionisti.**

Della StP possono far parte anche uno o più **soci di capitale**, che partecipano – quindi – con finalità di finanziamento/investimento.

Il “**socio di capitale**” può far parte di una società professionale solo quando:

1. è in possesso dei requisiti di onorabilità (mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali) previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta;
2. non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
3. non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

**In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci: il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società stessa non provveda a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.**

La StP deve essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese istituita ai sensi dell'articolo [16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96](#). Tale iscrizione riporta la

specificazione della qualifica di società tra professionisti.

La StP deve, inoltre, essere iscritta anche in una **sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.**

La **STP multidisciplinare**, costituita per l'esercizio di più attività professionali, deve iscriversi nell'albo previsto per l'attività che riveste un ruolo prevalente all'interno della società. Se non è indicata un'attività prevalente, la società può iscriversi in più albi.

La domanda di iscrizione all'Albo dovrà essere rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
- b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
- c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.

L'avvenuta iscrizione all'Albo professionale deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società.

L'Ordine professionale presso cui è iscritta la STP avrà, inoltre, il compito di cancellare la STP qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla

normativa, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità.

Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la StP risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulta iscritta. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

La STP deve fornire al cliente, al momento del primo contatto, le seguenti informazioni:

1. diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più professionisti della STP da lui scelti (a tal fine deve essere consegnato apposito elenco dei soci professionisti)
2. possibilità che, in difetto di apposita richiesta da parte del cliente, l'incarico potrà essere assolto da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta
3. esistenza di possibili conflitti d'interesse tra cliente e STP.

L'obbligo di aver reso le informazioni di cui sopra deve risultare da atto scritto.

Il socio professionista può avvalersi, sotto la sua responsabilità e direzione, di ausiliari e di sostituti (ma solo in relazione a particolari attività caratterizzate da sopravvenute esigenze non

prevedibili). In ogni caso il cliente deve essere informato dei nominativi degli ausiliari o dei sostituti e può opporre il proprio rifiuto.



### LA STP E L'EPPI

Vediamo, adesso, come si deve inquadrare il rapporto previdenziale nell'ipotesi di partecipazione ad una società tra professionisti.

Né la norma istitutiva delle StP, né il relativo regolamento di attuazione si sono occupati di definire la natura del reddito prodotto dalla società ed il conseguente trattamento dei soci. Diretta conseguenza dei dubbi sulla natura del reddito prodotto è, ovviamente, l'incertezza sul regime previdenziale applicabile alle StP ed ai soci. L'inquadramento del reddito della StP nell'ambito della categoria dei redditi di lavoro autonomo o di quella dei redditi di impresa assume, infatti, rilevanza ai fini dell'assoggettamento dei soci professionisti alla contribuzione soggettiva prevista dai regolamenti delle singole casse.

Di questa situazione di incertezza generale si trova espressa evidenza nella [Relazione di accompagnamento al decreto di attuazione](#). Il Ministero, infatti, dichiara: "Ancora, restano estranei all'oggetto del provvedimento illustrato, per assenza di riferimenti nella normativa primaria, i profili fiscale e previdenziale delle società professionali, aspetti che trovano adeguata regolamentazione legislativa per talune professioni (ingegneri, architetti) e che, quanto

agli avvocati, sono stati di recente esplicitamente trattati dalla citata riforma ordinamentale".

In questa fase di vuoto normativo, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate che prima con interpello del 9 maggio 2014, quindi con consulenza giuridica 954-55/2014, ha chiarito che <<Dette società professionali (STP) non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto (...). Ne consegue che **anche per le STP** trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il **reddito complessivo** delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato **reddito d'impresa**>>.

È importante sottolineare che uno dei quesiti sottoposti all'esame dell'Agenzia delle Entrate riguardava "l'eventuale assoggettamento di ciascun professionista, in relazione alla propria quota di reddito, all'obbligo di versamento del contributo soggettivo alla cassa di previdenza" e che la soluzione prospettata dall'istante era che "ciascun professionista debba essere assoggettato, in relazione alla propria quota di reddito, all'obbligo di versamento del contributo soggettivo alla cassa di previdenza".

L'Agenzia delle Entrate si è limitata a dire che <<La risposta, conforme all'avviso espresso dal Dipartimento delle finanze, **riguarda esclusivamente** i profili fiscali dell'interpello e **non**

**implica una valutazione sui profili civilistici della costituzione della STP e sugli aspetti previdenziali, estranei alla competenza della scrivente**>>.

In risposta a questi vuoti legislativi, colmati da interpretazioni parziali, l'orientamento che si è delineato sembra essere pacifico (vedi la soluzione adottata prima dai Commercialisti, poi da Geometri ed a seguire dai Periti Industriali e dagli Ingegneri ed Architetti).

I Ministeri vigilanti, in sede di approvazione delle modifiche regolamentari che hanno disciplinato l'assoggettabilità a contribuzione previdenziale del reddito prodotto a seguito di partecipazione a società tra professionisti, consci di questo quadro generale, testualmente rappresentavano: <<Al riguardo, tenuto conto di quanto sopra evidenziato in relazione alla mancanza di una specifica disciplina positiva in materia di regime previdenziale delle STP, questa Direzione generale ha interpellato il proprio Ufficio legislativo, che ha reso il nulla osta alla presente approvazione, con nota n. 5066 del 22 ottobre u.s.>>.

Il reddito da Stp è, quindi, a livello previdenziale assimilabile al reddito professionale: i contributi previdenziali saranno, pertanto, calcolati sulla **quota di reddito distribuita al singolo socio professionista in ragione della quota societaria detenuta**. Questa interpretazione prescinde da qualsiasi parallela definizione del medesimo reddito ai fini fiscali: ciò vuol dire che quand'anche l'Agenzia delle Entrate abbia definito il reddito delle Stp come reddito d'impresa, il reddito da partecipazione alla società tra professionisti – alla luce di quanto sopra detto – non può che essere oggetto di contribuzione previdenziale.

Analogo parallelo va fatto per il contributo integrativo da versare alle casse di pertinenza, facendo attenzione alla circostanza che la Stp può essere partecipata anche da un socio di capitale e quindi la contribuzione integrativa fatturata andrà re-distribuita sui soli soci professionisti.

Anche qui soccorre un semplice criterio di riproporzionalità. Supponiamo, infatti, che la società sia costituita da un perito industriale (che detiene il 50% delle quote), da un ingegnere che ne detiene il 30% e da un socio di capitale che ne detenga il restante 20%.

Poiché sulle sole prestazioni professionali è dovuto il contributo integrativo, lo stesso deve essere necessariamente ribaltato all'Epri ed Inarcassa: in che modo? Fatte 100 le quote della società, ed 80 quelle relative ai due professionisti, avrò che il coefficiente di ri-parametrizzazione sarebbe 1,25 (100/80) ed applicando questo parametro alle singole quote societarie detenute avrei che: al perito industriale spetterà il 62,5% dell'integrativo incassato ed all'ingegnere il restante 37,5%.

Questo medesimo principio sarà, ovviamente, seguito nella predisposizione della fattura che la Stp emetterà nei confronti del committente. Il contributo integrativo esposto in fattura, come si potrà vedere dall'esempio a lato, sarà determinato applicando alla quota parte del compenso professionale, l'aliquota contributiva tipica di ogni cassa:

Società tra professionisti Mario Bianchi & partner partita IVA: ...	
	Spett.le Società Partita IVA: ...
<b>Oggetto:</b> <i>Prestazione professionale</i>	
N. fattura: 10 Data fattura: 15 aprile 2016	
Compenso professionale	25.000 €
Contributo integrativo 5% Epri (su 15.625 €: 25.000*62,5%)	781,25 €
Contributo integrativo 4% Inarcassa (su 9.375 €: 25.000*37,5%):	375,00 €
Imponibile ai fini I.V.A.	26.156,25 €
I.V.A. al 22%	5.754,38 €



## LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Abbiamo già individuato all'inizio di questo lavoro, la norma che disciplina le società di ingegneria ([articolo 90, comma 2, lettera b del D. Lgs. 163/2006](#)), entriamo adesso nello specifico. Si è in presenza di una società di ingegneria se sussistono contemporaneamente alcuni presupposti soggettivi ed oggettivi:

- ✓ presupposto soggettivo: costituzione in forma di società di capitali di cui ai capi V (società per azioni), VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata) del titolo V del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 90 D. Lgs. 163/2006 e che, quindi, non configurino una società tra professionisti. **Nelle società d'ingegneria i soci possono anche essere soggetti** (persone fisiche e/o giuridiche) **del tutto estranei o addirittura disinteressati al mondo della professione**, investitori di capitali di rischio animati dall'intento di far propri i profitti assegnandosi un dividendo e tenuti ad accollarsi le perdite nei limiti del capitale investito.
- ✓ Presupposto oggettivo: svolgere le attività professionali specificatamente indicate dalla norma (studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-

economica o studi di impatto ambientale), attività che devono essere adeguatamente specificate nell'oggetto sociale delle società stesse. È poi prevista la presenza obbligatoria di un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53 del D.P.R. 554/99 (laurea in ingegneria o architettura o nella disciplina tecnica attinente all'attività prevalente della società, iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni).



## LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA E L'EPPI

Nessun dubbio sussiste circa l'assoggettabilità a contribuzione previdenziale dei compensi prodotti dalla società di ingegneria per lo svolgimento dell'attività professionale. La legge, infatti, sancisce l'applicazione del contributo integrativo a carico del committente, così come individua i principi di ribaltamento di detto contributo alle Casse di previdenza: <<Ai corrispettivi relativi alle predette **attività professionali si applica il contributo integrativo** qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria **cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento** in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato **pro quota** alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti>>. Questa disposizione, ed in particolar modo il riferimento al *pro quota* (principio del resto identico a quello previsto per le società tra professionisti) ha dato luogo in passato a diversi dubbi interpretativi. La soluzione interpretativa adottata da Epipi, così come dalle altre casse professionali – eccezion fatta per Inarcassa –, era che dovesse darsi prevalenza allo

svolgimento in forma societaria della professione. Se, cioè, più professionisti decidono di associarsi per rendersi competitivi sul mercato, così come per ammortizzare i costi di esercizio, e se – come è normale che sia – i patti parasociali disciplinano la divisione degli utili in ragione della partecipazione societaria detenuta, è naturale che il principio di retrocessione del contributo integrativo, così come di determinazione del reddito professionale imponibile debba essere proprio quello della partecipazione societaria. L'opposta interpretazione partiva, invece, dalla coniugazione dell'espressione "ciascun firmatario del progetto" con "pro quota": il pro quota doveva, quindi, essere inteso con riferimento al singolo progetto al quale – ipoteticamente – potevano aver collaborato diverse figure professionali. Conseguentemente la quota di partecipazione effettiva all'attività commissionata determinava il compenso fatturato dalla società al committente, con applicazione del contributo integrativo dovuto in ragione della percentuale stabilita dalle singole casse di appartenenza dei firmatari dei progetti. Il *vulnus* di questa interpretazione sta nella circostanza che i criteri di imputazione del reddito professionale possono non seguire il principio di stretta correlazione con l'attività posta in essere dai singoli soci. Se, infatti, il socio professionista Mario Rossi non è stato firmatario del progetto con la società committente XYZ, e conseguentemente la sua cassa previdenziale non ha diritto a quota parte del contributo integrativo, lo stesso Mario Rossi però in ragione della sua quota di partecipazione societaria si vedrebbe riconosciuto un utile determinato anche su quella base imponibile. Come accennato l'Eppi ha seguito, **con riferimento ai redditi prodotti a tutto il 2015**, la prima soluzione: in forza della partecipazione ad una società di ingegneria è dovuta la contribuzione integrativa e quella soggettiva in ragione – rispettivamente – del

volume d'affari e degli utili attribuiti in ragione della quota societaria detenuta.

Stante questa situazione di incertezza tra le diverse casse di previdenza, il Ministero del Lavoro – appositamente interpellato da Inarcassa e EPAP (Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale) – con [parere del 2 febbraio 2015](#) – ha risposto sulla problematica concernente proprio gli obblighi contributivi gravanti in capo alle società di ingegneria.

<<Al di là della diversa veste giuridica>> recita la nota ministeriale <<a norma di legge entrambe le società (*Stp e società di ingegneria, ndr*) "eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale." Ciò nondimeno, già lo stesso *nomen* scelto dal legislatore induce a ritenere che le società di ingegneria si caratterizzino rispetto alle società tra professionisti, soprattutto per il peculiare apporto tecnico fornito da un esponente della professione ordinistica di riferimento, quale un ingegnere ovvero un architetto. A supporto della tesi ermeneutica prospettata, sovviene la lettura dell'[articolo 254 del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice degli appalti](#) (adottato con D.P.R. n. 207/2010), cui lo stesso codice rimette l'identificazione dei requisiti organizzativi e tecnici delle due tipologie societarie. La citata disposizione, infatti, stabilisce che le società di ingegneria "*sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico*", iscritto all'albo degli ingegneri o a quello degli architetti; a lui ovvero ad altro ingegnere od architetto da lui dipendente ed iscritto al relativo Albo di categoria, la società di ingegneria delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento. In conclusione, ad avviso della scrivente e acquisito in merito il conforme parere del covigilante Ministero dell'economia e delle finanze (reso con l'allegata nota n. 84726 del 30 ottobre

2014), **le società di ingegneria dovranno versare a Inarcassa la contribuzione integrativa commisurata ai corrispettivi relativi alle attività professionali in principio di nota esposte e prestate da ciascun firmatario del progetto ingegnere o architetto iscritto all'Albo>>.**

Alla luce di questo parere, si è conseguentemente ritenuto modificato l'articolo 5, comma 3, del Regolamento di Previdenza prevedendo che <<L'ammontare complessivo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è determinato in ragione dei corrispettivi relativi alle attività professionali prestate dal perito industriale/perito industriale laureato firmatario del progetto.

Per quanto riguarda, invece, la contribuzione soggettiva nulla è stato innovato: la stessa è dovuta ai sensi dell'articolo 4, comma 1 <<per la parte attribuita all'iscritto in forza di patti associativi o sociali, relativo all'anno e risultante dalla rispettiva dichiarazione dei redditi ai fini Irpef, indipendentemente dalla qualificazione fiscale del reddito stesso>>.

Società d'Ingegneria Consulting engineer partita IVA: ...	
	Spett.le Società Partita IVA: ...
<b>Oggetto:</b> <i>Prestazione professionale</i>	
N. fattura: 25 Data fattura: 30 maggio 2016	
Compenso professionale	45.000,00 €
Contributo integrativo 5% Eppi su compenso da perito industriale di 20.000 €	1000,00 €
Contributo integrativo 4% Inarcassa su compenso da architetto di 25.000 €	1.000,00 €
Imponibile ai fini I.V.A.	47.000,00 €
I.V.A. al 22%	10.340,00 €

<b>Tavola riepilogativa</b>		
	<b>Reddito imponibile a contribuzione soggettiva</b>	<b>Volume d'affari soggetto a contribuzione integrativa</b>
<b>Società tra professionisti</b>	Reddito societario pro-quota	Volume d'affari societario pro-quota (con riparametrizzazione della stessa in caso di soci di capitale)
<b>Società di ingegneria:</b>	Reddito societario pro-quota	Volume d'affari relativo ai compensi fatturati per i progetti di cui è firmatario il perito industriale

**Tavola riepilogativa dei principali riferimenti legislativi**

<u>Legge 109/1994</u>	Legge quadro in materia di appalti pubblici (cd Legge Merloni)	Individuazione delle società di ingegneria e tra professionisti come soggetti legittimati ad effettuare attività di progettazione, direzione lavori e accessorie
<u>D. Lgs. 96/2001</u>	Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale	Introduce la possibilità di esercitare la professione forense in forma societaria
<u>D. Lgs. 163/2006</u>	Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE	Riforma complessiva dei contratti pubblici
<u>Regolamento 207/2010</u>	Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»	Requisiti delle società di ingegneria
<u>Legge 183/2011</u>	Legge di stabilità	Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti
<u>Decreto ministeriale 34/2013</u>	Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183	Regolamento per la disciplina delle società tra professionisti
<u>D. Lgs. 50/2016</u>	Nuovo codice degli appalti	